**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE PER LA STAMPA E L’INFORMAZIONE**

**MODALITA’ PER LA CANCELLAZIONE DI PERIODICI ISCRITTI**

La cessazione della pubblicazione (cartacea o telematica), viene dichiarata attraverso i provvedimenti **1) di decadenza** oppure **2) di revoca**, secondo le modalità di seguito riportate:

**A)** **DECADENZA DELLA REGISTRAZIONE**

 L’efficacia della registrazione cessa qualora:

**1)** entro sei mesi dalla data di REGISTRAZIONE, il periodico non sia stato pubblicato

(N.B. il periodico di nuova registrazione deve essere necessariamente pubblicato o trasmesso entro sei mesi dalla data del decreto di iscrizione con il numero di registrazione attribuito.)

ovvero

**2)** si sia verificata nella pubblicazione una SOSPENSIONE di oltre un anno.

(N.B. per annualità si considera il periodo di interruzione, non coincidente con l’anno solare, ma decorrente dalla data dell’ultima pubblicazione/trasmissione, e più precisamente dalla “***data dell’ultimo finito di stampare*** (se periodico cartaceo)oppure dalla ***data dell’ultimo aggiornamento*** (se periodico telematico).

Per procedere alla cancellazione del periodico per avvenuta decadenza, è necessario compilare l’istanza secondo il **modello** **A**, di seguito allegato.

Poiché la decadenza, ***opera ex lege*** (art.7 L. 47/1948), è sufficiente portare a conoscenza della Sezione Stampa del Tribunale, ove la registrazione risulta iscritta, una comunicazione di intervenuta decadenza, per consentire all’Ufficio preposto di procedere “***d’ufficio***” alla cancellazione della testata.

L’istanza (ovvero la comunicazione) deve essere compilata (in carta semplice) dal soggetto legittimato per legge a presentarla, persona fisica o persona giuridica (in persona del legale rappresentante), proprietaria del periodico. Qualora il periodico non risulti aggiornato dei mutamenti intervenuti alla compagine sociale della proprietà e/o dell’editore sarà necessario procedere con le modifiche e produrre tutta la documentazione ad esse relativa.

In attesa dell’attivazione della PEC intestata alla Sezione Stampa, la comunicazione (corredata dei documenti sopra elencati) puo’ essere inoltrata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: **Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per la Stampa e l’Informazione – Via Lepanto n. 4 – 00192 ROMA,**

**B) REVOCA DELLA REGISTRAZIONE**

La cessazione dell’efficacia della registrazione di una testata giornalistica (cartacea o telematica) può avvenire anche attraverso la revoca dell’iscrizione, precedentemente presentata.

Dal momento che una testata giornalistica si ritiene regolarmente registrata, al di fuori dell’ipotesi dell’intervenuta decadenza, quando mantiene validi tutti i presupposti, che ne hanno determinato l’esistenza, si deve emanare il provvedimento di revoca, se vengono a mutare le circostanze di fatto esistenti all’atto dell’iscrizione

**a)** per effetto della **dichiarazione di volontà** (*ad istanza di parte*) oppure

**b)** per **difetto** degli **elementi essenziali** [(es. figura del direttore responsabile) *declaratoria d’ufficio*],

Pertanto, il provvedimento di revoca, emanato successivamente alla verifica della idoneità della istanza presentata oppure per accertamento dell’inesistenza dei elementi essenziali, incide sull’efficacia della registrazione, determinandone la cessazione degli effetti “*ex nunc”*.

La parte legittimata a presentare la richiesta di revoca è considerata la persona fisica o persona giuridica (in persona del legale rappresentante) proprietaria della testata e/o editore, se persona diversa dalla prima. L’istanza deve essere depositata presso il Tribunale competente, ove risulta regolarmente iscritta, secondo il **modello B**, di seguito riportato.

Qualora il periodico non risulti aggiornato dei mutamenti intervenuti alla compagine sociale della proprietà e/o dell’editore sarà necessario procedere con le modifiche e produrre tutta la documentazione ad esse relativa.

Nel caso di revoca ad istanza di parte, se il soggetto-proprietario è una **persona giuridica** (società, associazione, ente…etc.), è necessario allegare alla domanda di parte, anche la *deliberazione dell’organo collegiale* (dotato da Statuto di poteri di straordinaria amministrazione), attestante la revoca della Registrazione, ossia la manifestazione di volontà di cancellazione del periodico dal Registro della Stampa.

Ovviamente, tale delibera non è richiesta se *l’organo amministrativo* in carica (vd. amministratore unico delle società) ha **pieni poteri** alla gestione straordinaria.

La delibera dell’organo collegiale deve essere prodotta nelle seguenti forme autentiche:

* in ***estratto autentico notarile*** in bollo (se la persona giuridica detiene il libro-verbale assembleare, vidimato e numerato dal notaio – es. società)

oppure

* in ***copia conforme all’originale di atto esibito e restituito all’interessato***, in bollo (se le persona giuridica non ha obbligo della tenuta del libro-verbale assembleare, numerato e vidimato dal notaio – es. associazioni).

Si precisa che il pagamento del bollo è sempre richiesto (marca da euro 16,00 ogni 4 facciate oppure 100 righe), tranne nei casi di esenzione del bollo prevista per legge (es. onlus, aps, etc.)